



# COMUNE DI FORIO

Città Metropolitana di Napoli

*Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale*

ORDINANZA Nr. 65 del 05-06-25

**OGGETTO:** Regolamentazione della sosta e della circolazione in via Francesco Calise: istituzione stalli riservati per taxi, minibus turistici, navette, veicoli per persone invalide, conferma sosta con disco orario, divieto di sosta permanente con rimozione forzata e limitazione al transito per autobus.

## IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

### PREMESSO CHE:

in Via Francesco Calise è situato il Giardino Botanico "La Mortella", struttura di rilevanza internazionale, che registra ogni anno un elevato afflusso di visitatori, tra cui scolaresche, gruppi organizzati e turisti provenienti da ogni parte del mondo;

si rende necessario garantire un'adeguata regolamentazione della sosta e della fermata per agevolare l'accesso e il deflusso in sicurezza di taxi, minibus turistici e navette a servizio dei visitatori;

è indispensabile organizzare in modo efficiente le aree di sosta anche a beneficio della viabilità e della sicurezza stradale, evitando intralci alla circolazione, congestionamenti e situazioni di pericolo;

### CONSIDERATO CHE:

è opportuno destinare appositi stalli riservati ai taxi e ai minibus/navette turistici, nei punti strategici della via Francesco Calise;

si ritiene necessario confermare le attuali disposizioni in materia di sosta regolamentata con disco orario nel primo tratto della medesima via che origina dall'incrocio con via Prov. Lacco;

è altresì necessario istituire un divieto di sosta permanente su entrambi i lati per il tratto di via Francesco Calise compreso tra l'incrocio con via Provinciale Lacco e quello con via Tommaso Cigliano, salvo quanto disposto nella presente ordinanza;

### VISTI:

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 3, 5, 6, 7 e 157 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

Visto l'art. 352 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

Visto il decreto del Sindaco con il quale sono state conferite, al Responsabile di Settore, le funzioni dirigenziali ai sensi dell'art 107, comma 2 e 3 del D lgs 18.08.2000, n 267;

## ORDINA

### Art. 1 – Istituzione stalli riservati ai taxi

Sono istituiti n. 4 (quattro) stalli riservati ai taxi in via Francesco Calise, così dislocati:

n. 2 stalli, fronte il civico nr. 26 nei pressi dell'ingresso del Giardino Botanico "La Mortella";

n. 2 stalli nei pressi dei civici n. 5 e n. 7 di via Francesco Calise;

## **Art. 2 – Istituzione stalli riservati a minibus turistici e navette**

Sono istituiti:

n. 1 stallo riservato a minibus turistici e navette nei pressi dell'hotel "Parco dei Principi", da destinarsi anche a punto di raccolta dei visitatori diretti al Giardino Botanico "La Mortella";

n. 1 stallo riservato a minibus turistici e navette nelle vicinanze dell'intersezione tra via Francesco Calise e via Tommaso Cigliano, a distanza di legge dall'incrocio, da destinarsi anch'essi a punto di raccolta per i visitatori della Mortella.

## **Art. 3 – Conferma sosta regolamentata con disco orario e istituzione stallo di sosta veicoli con contrassegno H**

È confermata la sosta regolamentata con disco orario della durata massima di 60 minuti sul lato destro del tratto iniziale di via Francesco Calise, a partire dall'incrocio con via Provinciale Lacco, come attualmente disciplinato ed è istituito nei pressi, uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno.

## **Art. 4 – Divieto di sosta permanente**

È istituito il divieto di sosta permanente (0-24), con rimozione forzata, su entrambi i lati della via Francesco Calise, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Provinciale Lacco e quello con via Tommaso Cigliano, fatte salve le aree di sosta e fermata espressamente disciplinate nella presente ordinanza.

## **Art. 5 - Divieto di transito per autobus. Limitazione alla circolazione ai soli veicoli di categoria M1 ed M2 con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate (art. 47 C.d.S.)**

Per motivi legati alla sicurezza della circolazione stradale lungo via Francesco Calise, è istituito il divieto di transito per i veicoli appartenenti alla categoria M3, nonché per i veicoli di categoria M2 con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada.

La misura è giustificata da:

- restringimenti strutturali della carreggiata;
- assenza di spazi adeguati per l' inversione di marcia dei veicoli pesanti e di grandi dimensioni;
- presenza costante di flussi turistici e pedonali.

È pertanto ammesso il transito lungo via Francesco Calise ai soli veicoli di trasporto persone appartenenti alle seguenti categorie:

Categoria M1 (autovetture e minivan, max 8 passeggeri oltre al conducente);

Categoria M2, purché con massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate (minibus e navette leggere).

Restano in ogni caso ammessi alla circolazione:

motocicli, ciclomotori, biciclette e monopattini;

veicoli commerciali leggeri (categorie N1, per carico merci fino a 3,5 t);

veicoli dei residenti, dei frontisti e degli autorizzati;

veicoli di emergenza, soccorso e di pubblica utilità.

La presente limitazione sarà resa nota mediante idonea segnaletica verticale, con pannelli integrativi che riportano le categorie e i limiti di massa ammessi, nonché le deroghe per i veicoli autorizzati.

## **Art. 6 – Segnaletica**

Il Servizio Manutenzioni del Comune di Forio provvederà alla collocazione della segnaletica stradale conforme alle prescrizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

## Art. 7 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della relativa segnaletica e ha effetto sino a revoca.

### DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

La trasmissione alle associazioni di categoria del servizio pubblico non di linea e delle società di noleggio con conducente, nonché ne verrà data diffusione a mezzo degli organi di stampa e pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forio;

La revoca di ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente.

### AVVERTE

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/90, si avverte che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al TAR Campania, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 1199/71 entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti di Polizia Stradale sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.



Comandante la Polizia Municipale  
Ing. *Giovan Giuseppe Iacono*